



SOCIETÀ NAZIONALE  
DI SCIENZE, LETTERE E ARTI IN NAPOLI  
ACCADEMIA PONTANIANA



*L'imperativo di ricordare: a 80 anni dalle leggi razziali*

Martedì 12 febbraio 2019

9:30

**Fulvio TESSITORE e Giovanni POLARA**  
Saluti istituzionali. Introduzione all'evento.

10:00

**Andrea D'ONOFRIO**  
Il rapporto tra Italia fascista e Germania nazista tra antisemitismo e ideologia razzista e la svolta delle leggi antiebraiche italiane.

10:25

**Luigi LABRUNA**  
I giorni della vergogna. I decreti Bottai per la difesa della razza nella scuola fascista e i professori ebrei banditi dall'Università di Napoli.

10:50

**Guido D'AGOSTINO**  
Per una cultura della memoria. Vicende di ebrei napoletani.

11:15

Pausa caffè

11:40

**Tullio FOÀ**  
Testimonianza di uno scolaro nel 1938.

12:05

**Noemi DI SEGNI**  
Dalla tutela della razza alla tutela dei diritti il filo rosso del principio di legalità.

12:30 Conclusioni

REGIO DECRETO LEGGE 5 settembre 1938 XVI, n. 1390.  
Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA  
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;  
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di dettare disposizioni per la difesa della razza nella scuola italiana;  
Udito il Consiglio dei Ministri;  
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;  
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'ufficio di insegnante nelle scuole statali o parastatali di qualsiasi ordine e grado e nelle scuole non governative, ai cui studi sia riconosciuto effetto legale, non potranno essere ammesse persone di razza ebraica, anche se siano state comprese in graduatorie di concorso anteriormente al presente decreto; nè potranno essere ammesse all'assistentato universitario, nè al conseguimento dell'abilitazione alla libera docenza.

Art. 2.

Alle scuole di qualsiasi ordine e grado, ai cui studi sia riconosciuto effetto legale, non potranno essere iscritti alunni di razza ebraica.

Art. 3.

A datare dal 16 ottobre 1938-XVI tutti gli insegnanti di razza ebraica che appartengano ai ruoli per le scuole di cui al precedente art. 1, saranno sospesi dal servizio; sono a tal fine equiparati al personale insegnante i presidi e direttori delle scuole anzidette, gli aiuti e assistenti universitari, il personale di vigilanza delle scuole elementari.

Analogamente i liberi docenti di razza ebraica saranno sospesi dall'esercizio della libera docenza.

Art. 4.

I membri di razza ebraica delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere ed arti, cesseranno di far parte delle dette istituzioni a datare dal 16 ottobre 1938-XVI.

Art. 5.

In deroga al precedente art. 2 potranno in via transitoria essere ammessi a proseguire gli studi universitari studenti di razza ebraica, già iscritti a istituti di istruzione superiore nei passati anni accademici.

Art. 6.

Agli effetti del presente decreto-legge è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se egli professi religione diversa da quella ebraica.

Art. 7.

Il presente decreto-legge, che entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro per l'educazione nazionale è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.  
Registato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1938 - Anno XVI  
Atti del Governo, registro 401, foglio 76. — MANCINI.